



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 1 del 07.09.2018

Oggetto: Nomina del Direttore della SdS Valdinievole quale Responsabile del Trattamento Dati Personale della SdS Valdinievole.

IL PRESIDENTE

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 28.06.2018 avente per oggetto: "Elezione del Presidente della SdS Valdinievole";

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito definito "Codice";

Preso atto che l'art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il "Responsabile" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali;

Considerato che il D.L. 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del D. lgs. 231/2001;

Considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016;

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017";

Atteso che l'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 dispone che:

2. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti.

4. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis;

Ritenuto che il Direttore della SdS Valdinievole Claudio Bartolini per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

Considerato che l'art. 29 al co. 1 stabilisce che "Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente";

Ritenuto opportuno procedere alla nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali;

Visto l'atto di nomina allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale in cui sono specificati compiti e funzioni del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali;

Visto l'art. 12 "Atti del Presidente" (Titolo II Ordinamento, Capo IV – Il Presidente) dello Statuto consortile;

Visto l'art. 5 "Organi Consortili e Statuto" della Convenzione consortile;

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa

1. di nominare il Dott. Claudio Bartolini, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole, a Responsabile al trattamento dei dati personali della struttura organizzativa della SdS, in adempimento del Regolamento UE 2016/679 dando atto che lo stesso è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità;
2. di delegare al Responsabile come sopra individuato l'esercizio della rappresentanza dell'Ente, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, realizzati nell'ambito dell'incarico conferito e di tutte le attività elencate nell'atto di nomina allegato al presente provvedimento (All. A);
3. di invitare il suddetto Responsabile a nominare a sua volta gli Incaricati del trattamento dati, tra il personale dell'Ente avente i requisiti di idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni in materia;
4. di notificare l'atto al diretto interessato;
5. di dare atto che il presente decreto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69;

Il Presidente della SdS Valdinievole
Riccardo Franchi
Firmato in originale

(All. A)

**NOMINA DEL SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

in adempimento del Regolamento UE 2016/679

L'anno 2018, il giorno _____ (_____) del mese di _____ presso

tra

la **Società della Salute Valdinievole**, in persona del Presidente e legale rappresentante **Riccardo Franchi**, in qualità di titolare del trattamento dei dati

e

il **Direttore della Società della Salute Valdinievole, Claudio Bartolini**, di seguito anche congiuntamente come le "parti",

Premesso che:

- Il Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), divenuto efficace e direttamente applicabile all'interno degli Stati Membri il 25 maggio 2018, ha mutato l'approccio alla protezione dei dati personali richiedendo un'attenta valutazione degli adempimenti, formali e sostanziali, richiesti al Titolare del trattamento.

- Elemento chiave dell'intero processo di adeguamento risiede in un approccio basato sul rischio nelle attività di trattamento dei dati personali richiedendo, ai sensi dell'art. 24, par. 1, del Reg. UE 2016/679, che *“Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”*;

- *“per dato personale”* si intende *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”* (art. 4, n. 1 Reg. UE 2016/679).

Premesso altresì che:

- in considerazione della struttura organizzativa della Società della Salute (d'ora in avanti anche come SDS) risulta opportuno individuare e nominare il Direttore quale soggetto autorizzato ai trattamenti effettuati all'interno della SDS con espressa delega a procedere alla nomina e autorizzazione in favore di tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti nel trattamento dei dati personali nonché nell'adozione delle

adeguate misure tecniche e organizzative nel rispetto delle indicazioni fornite dal Titolare del trattamento e dettagliate nel presente atto;

- il Direttore ha dimostrato il possesso di idonei requisiti e capacità professionali volti ad assicurare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Richiamate le disposizioni di cui:

- alla Legge Regione Toscana n. 40 del 24.02.2005 (s.m.i.) e, in particolare, gli artt. 71 octies e 71 novies;
- al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti dichiarano espressamente di condividerne i contenuti.

Art. 2 – CONFERIMENTO INCARICO E DELEGA IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

La Società della Salute della Valdinievole (di seguito SdS), in persona del Presidente e legale rappresentante Riccardo Franchi, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nomina il Claudio Bartolini, Direttore della SdS, quale soggetto autorizzato ai trattamenti effettuati dalla SdS con espressa delega, nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente atto dal Titolare del trattamento, a nominare per iscritto tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti o incaricati per detti trattamenti fornendo loro specifiche e dettagliate istruzioni in materia di protezione dei dati personali come specificato nel successivo art. 7.

Art. 3 – PRINCIPI VINCOLANTI E APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento e il Direttore della SdS, per quanto di rispettiva competenza, assicurano e dimostrano che i dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità precisando che l'ulteriore trattamento effettuato per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89 Reg. UE 2016/679, par. 1, considerato incompatibile con le dette finalità;

- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati: devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 4 – DURATA

La durata del presente contratto è stabilita fino al 31 dicembre dell'anno corrente con proroga tacita di anno in anno, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, e fino a risoluzione concordata o programmata tra le parti.

Il presente contratto decade contestualmente e automaticamente senza necessità di adozione di alcun formale atto di revoca, alla scadenza o alla revoca della nomina di direzione.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per l'incarico suddetto non è attribuito un compenso.

Art. 6 – COMPITI DEL DIRETTORE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Direttore della SDS in relazione al trattamento dei dati personali e alla protezione dei medesimi, operando nell'ambito dei principi sopra richiamati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- a) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- b) supportare il Titolare del trattamento nella predisposizione, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro delle attività di trattamento realizzate dalla SdS ai sensi dell'art. 30, par. 1, Reg. UE 2016/679 con l'indicazione dei contenuti ivi previsti coinvolgendo, se del caso, il nominato Responsabile della protezione dei dati;
- c) definire per ciascun trattamento di dati personali la durata del trattamento, nel rispetto della normativa vigente avuto riguardo ai singoli atti o provvedimenti, con la successiva cancellazione, ove

previsto, o anonimizzazione dei dati conservati per periodi più lunghi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, par. 1, lett. e) Reg. UE 2016/679;

d) assicurare e vigilare sulla corretta somministrazione dell'informativa agli interessati con i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 ogni qualvolta vengano raccolti dati personali;

e) assicurare e vigilare sulla corretta predisposizione e l'affissione, nei luoghi ad accesso pubblico, di cartelli contenenti l'informativa di cui alla lettera precedente;

f) assicurare e vigilare, ove richiesto, la raccolta e la conservazione del consenso prestato dagli interessati;

f) assicurare e vigilare che la comunicazione a terzi o la diffusione dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa vigente;

g) curare e promuovere, ove necessario, la predisposizione degli accordi di contitolarità del trattamento dei dati personali di cui all'art. 26 Reg. UE 2016/679 con relativa pubblicazione sul sito istituzionale della SdS;

h) assicurare e vigilare sull'effettività degli strumenti messi a disposizione dell'interessato per l'esercizio dei propri diritti così come stabiliti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679;

i) garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 Reg. UE 2016/679 e, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Direttore, d'intesa con il Titolare del trattamento, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, in particolare:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento richiedendo il supporto degli amministratori di sistema coinvolti e nominati;

- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

l) supportare il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati nominato nei rapporti con l'Autorità di controllo;

m) definire e comunicare al Responsabile dei sistemi informativi i livelli di autorizzazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali impegnandosi a comunicare allo stesso eventuali variazioni;

n) supportare il Titolare del trattamento nella predisposizione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 2016/679 nonché nella procedura di consultazione preventiva di cui all'art. 36 Reg. UE 2016/679.

Art. 7 - DELEGA PER LA DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Il Direttore viene, con la sottoscrizione del presente atto, formalmente delegato dal Titolare del trattamento alla designazione, per iscritto, dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (*ex incaricati del trattamento, ndr.*), definendo i rispettivi profili e livelli di autorizzazione.

Il Direttore dovrà far sottoscrivere ai singoli soggetti autorizzati l'atto di nomina per presa visione.

Il Direttore fornirà ai soggetti autorizzati specifiche istruzioni sul trattamento dei dati personali loro affidati evidenziato, in particolare, il profilo della riservatezza e della sicurezza. L'atto di designazione dovrà contenere specifiche disposizioni volte al rispetto delle misure di sicurezza implementate dal Titolare del trattamento e riguardanti, tra le altre, il rispetto delle procedure di accesso e autenticazione ai sistemi informativi, alla garanzia di integrità dei dati nonché il rispetto dei medesimi principi riportati all'art. 3 del presente atto.

Art. 8 - DELEGA PER LA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)

Il Direttore viene, con la sottoscrizione del presente atto, formalmente delegato dal Titolare del trattamento, in caso di violazione dei dati personali, a provvedere direttamente alla notifica della violazione all'Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, la stessa dovrà essere corredata dei motivi del ritardo.

Il Direttore dovrà, nel momento in cui venga a conoscenza della violazione, comunicare detta violazione immediatamente al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati.

La notifica della violazione dovrà riportare i contenuti di cui all'art. 33 Reg. UE 2016/679.

Con le medesime modalità di cui sopra, il Direttore, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ

Il Direttore dichiara espressamente di essere consapevole che potrà essere chiamato a rispondere per il danno causato dal trattamento dei dati solo se non ha adempiuto agli obblighi previsti dal Reg. UE 2016/679 nonché qualora abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni e agli specifici compiti di cui al presente atto (art. 82, comma 2, Reg. UE 2016/679).

Restano inoltre ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa europea e nazionale.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e Data _____

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO _____

Per accettazione IL DIRETTORE _____

PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, dell'art. 4 dello statuto consortile e per "pubblicità notizia", copia del presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio il 07.09.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dr. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal al

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dr. Claudio Bartolini

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria
